

Roma, 19 dicembre 2025

Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Dott. Attilio **VISCONTI**

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Eros **MANNINO**

Al Direttore Centrale per la Programmazione
gli Affari Economici e Finanziari
Dott. Fabio **ITALIA**

All'Ufficio VII "Trattamento previdenziale
ordinario e privilegiato"
Dott. Carlo FANTINI

Alla Direzione Servizi al Territorio INPS
Dott. Gabriele **USELLI**

Polo Nazionale INPS per i Vigili del Fuoco
e per conoscenza

Al Sottosegretario di Stato
On. Emanuele **PRISCO**

Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Floriana **LABBATE**

Oggetto: Applicazione dell'incremento figurativo ex art. 3, comma 7, D.Lgs. 165/1997 ("moltiplicatore") nei trattamenti pensionistici del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Egregi,

la Scrivente, allo scopo di dare le necessarie informazioni al personale che rappresenta, ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'annosa problematica relativa alla corretta liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

È stato infatti riscontrato che numerose pratiche pensionistiche risultano definite dall'INPS senza la corretta applicazione dell'incremento figurativo previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/1997 (cosiddetto "moltiplicatore"), nonostante la chiara previsione normativa e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.

Sul punto, assume particolare rilievo la recentissima sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna n. 118/2025, che ha riconosciuto il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico mediante l'applicazione del criterio più favorevole di computo del montante contributivo, condannando l'Istituto Previdenziale alla corresponsione degli arretrati maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo legge.

Il medesimo orientamento è stato confermato anche da altre Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti (tra cui Piemonte n. 89/2024 e Calabria n. 229/2024), le quali hanno ribadito la piena spettanza del beneficio in parola a favore del personale collocato in pensione per raggiunti limiti di età (pensione di vecchiaia), anche in assenza di transito in ausiliaria.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente la necessità di procedere alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già riconosciuti, con effetto dalla originaria decorrenza, applicando il moltiplicatore nella misura e secondo le modalità indicate dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza ormai consolidata, nonché al conseguente pagamento degli arretrati dovuti, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria.

Per tali ragioni, la FP CGIL VVF oltre a chiedere chiarimenti in merito alla procedura da applicare da parte del personale interessato, confida in un immediato e un sollecito e uniforme adeguamento delle procedure amministrative, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti previdenziali del personale interessato ed evitare il protrarsi di contenziosi che potrebbero essere agevolmente superati attraverso una corretta applicazione della normativa e degli indirizzi giurisprudenziali vigenti.

Certi di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Coordinatore Nazionale
FP CGIL VV.F.
Mauro **GIULIANELLA**

